



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

**DELL'INDICATORE DELLA**

**SITUAZIONE ECONOMICA**

**EQUIVALENTE PER L'EROGAZIONE DI**

**CONTRIBUTI ECONOMICI E**

**PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 86 DEL 20/12/2002

# TITOLO 1

## DISCIPLINA GENERALE

### **Art.1 - OGGETTO**

Il presente regolamento, adottato ai sensi del D. Lgs. 109/98 “*Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*”, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal D. Lgs. 130/2000 “*Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*”, disciplina l’applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Brugnera , nonché l’erogazione di contributi economici in materia assistenziale.

L’ISEE valuta, in maniera standardizzata ed uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

Per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l’Amministrazione Comunale si avvale di quanto previsto all’art.1, comma 3-bis e all’art.4, comma 3 del D.Lgs. 130/2000, ovvero utilizza l’ISEE calcolato dall’I.N.P.S.

### **Art. 2 – DESTINATARI**

I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini residenti nella regione e si estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili (rif.to art. 7 L.R. 51/93).

### **Art. 3 – FINALITA’**

L’obiettivo principale dell’I.S.E.E. è di quantificare la situazione socio-economica delle persone, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità e compatibilità con i vincoli di Bilancio.

L’intento è di testare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l’utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale agevolata.

La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva unica.

### **Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla concessione di contributi e per la determinazione delle soglie di accesso agevolato riconosciute a favore dei destinatari di cui all’art.2 e che fruiscono di servizi socio assistenziali ed educativi, erogati dal Comune.

Le prestazioni socio-economiche, erogate dall’Amministrazione Comunale, sono suddivise in tre tipologie:

- a) contributi a sostegno delle famiglie o dei singoli in condizioni di disagio socio-economico per spese connesse a problematiche sociali e per spese sanitarie;
- b) agevolazioni relative al pagamento delle rette dei servizi socio-assistenziali quali il servizio pasti a domicilio, il servizio di assistenza domiciliare, i progetti socio-educativi per minori e portatori di handicap;
- c) contributi a sostegno del pagamento di rette di ricovero per l’inserimento di anziani, minori e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali.

## **Art. 5 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento viene adottata la seguente terminologia:

- per ISE si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dei redditi (da lavoro e da attività finanziarie) più una frazione del 20% dei valori patrimoniali immobiliari così come stabilito dal D. Lgs. 130/2000, art.2.  
Qualora il richiedente la contribuzione e/o la prestazione agevolata da parte dell'Ente sia persona che gode di assegno di accompagnamento e/o altre entrate comprese quelle esenti IRPEF, queste ultime vengono considerate al fine della concedibilità dell'intervento.
- per scala di equivalenza si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni e integrazioni. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui, data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota si moltiplica per gli "n" componenti del nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente;
- per ISEE si intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente che consiste nel rapporto tra l'ISE e i coefficienti della scala di equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

## **Art. 6 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA, ATTESTAZIONE PROVVISORIA E CERTIFICAZIONE ISEE**

Le domande volte all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, erogate dal Comune, vanno presentate sui modelli tipo di dichiarazione sostitutiva unica approvati con DPCM 18 maggio 2001. La dichiarazione è resa dal dichiarante ai sensi del DPR 445/2000.

È autorizzato a ricevere la dichiarazione sostitutiva unica e a rilasciare l'attestazione provvisoria, previa verifica di leggibilità, completezza e correttezza formale dei dati, l'Ufficio di Servizio Sociale.

La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata in vari modi:

- consegnandola direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all'Ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto dell'Ufficio interessato se chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge, quando il cittadino non ricorra ai casi precedenti.

Per le richieste di contributo e/o prestazione sociale agevolata, come individuate dal presente regolamento, è predisposto un modulo di domanda, che va sottoscritto dal richiedente e contiene la dichiarazione sostitutiva unica, qualora il richiedente non sia già in possesso di certificazione ISEE.

## **Art. 7– ADEGUAMENTO DEI PARAMETRI**

Annualmente verranno rivisti i valori relativi all'individuazione del parametro ISE di riferimento, nonché la misura massima di contributo concedibile e le quote di contribuzione da versarsi per i servizi socio assistenziali ed educativi.

**TITOLO 2**  
**CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI**  
**DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER SPESE CONNESSE A PROBLEMI**  
**SOCIALI E PER SPESE SANITARIE**

**Art. 8 REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI**

I contributi per spese connesse a problemi sociali e per spese sanitarie, non detraibili nella dichiarazione dei redditi, possono essere concessi in favore di soggetti di cui all'art. 2 in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) pari a € 8.900,00 annue con riferimento a nuclei familiari composti da 1 componente.

Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, come da tabella sotto riportata:

numero componenti	Coefficienti della scala di equivalenza	Indicatore ISE di accesso
1	1,00	€ 8.900,00
2	1,57	€ 13.973,00
3	2,04	€ 18.156,00
4	2,46	€ 21.894,00
5	2,85	€ 25.365,00
6	3,20	€ 28.480,00
7	3,55	€ 31.595,00
8	3,90	€ 34.710,00
9	4,25	€ 37.825,00

Ai coefficienti della scala di equivalenza, si devono inoltre aggiungere:

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni ulteriore componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

In presenza di tali fattispecie, il valore dell'ISE di accesso va calcolato nel modo seguente:

$$ISE \text{ di ACCESSO} = \text{Totale dei coefficienti della scala} \times \text{€ } 8.900,00$$

**Art. 9 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Per il calcolo ISE e ISEE, ai fini delle agevolazioni del presente titolo, il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente e dal nucleo familiare di appartenenza così come stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM 242/2001.

**Art. 10 – MODALITA' DI CALCOLO DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO**

Per la determinazione della misura del contributo, vengono posti alla base del calcolo:

- a) un contributo massimo concedibile pari a € 750,00 oppure, se inferiore, il totale di spesa per il quale viene chiesto il contributo;

b) un nucleo familiare con 1 componente che risulti in possesso di risorse economiche, secondo i valori dell'indicatore ISE, non superiori a € 8.900,00. Quest'ultimo requisito economico (= ISE di accesso), per i nuclei familiari con diversa composizione, è riparametrato con il calcolo di cui all'art.8.

Qualora il valore ISE del nucleo sia uguale o inferiore all'ISE di accesso meno tre volte il beneficio massimo concedibile o il beneficio richiesto qualora inferiore, il richiedente ha diritto all'erogazione dell'intero contributo.

Qualora il valore ISE del nucleo sia superiore all'ISE di accesso meno tre volte il beneficio massimo concedibile, il richiedente ha diritto proporzionalmente ad una riduzione del contributo sulla base del successivo calcolo matematico:

$$\text{contributo} = 1/3 \times (\text{ISE di accesso del nucleo} - \text{ISE del nucleo})$$

Qualora il calcolo ISE dia un numero negativo il valore ISE di quel nucleo familiare specifico è ricondotto a 0 (zero).

La somma dei contributi concessi ad un nucleo familiare all'interno di uno stesso anno, non può superare i 2.250,00 euro.

### **Art. 11 – DEROGHE**

La Giunta Municipale, in presenza di gravi condizioni sociali e/o sanitarie, su richiesta motivata da parte del servizio sociale, potrà autorizzare la concessione del contributo in deroga alle soglie di accesso ed elevare il contributo massimo consentito.

### **Art. 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo va inoltrata all'Ufficio di Servizio Sociale, corredata dalla documentazione giustificativa relativa alle finalità del contributo richiesto.

Nel caso di istanza per spese connesse a problemi sociali devono essere prodotte le certificazioni di spesa per le utenze per il pagamento del canone di locazione, per generi di prima necessità (alimentazione, abbigliamento e igiene della persona e della casa, scolarizzazione e rapporti sociali) e rate per l'acquisto di autoveicoli se indispensabili per il raggiungimento della sede di lavoro.

Nel caso di istanze per spese sanitarie deve essere prodotta autocertificazione relativamente alle spese sostenute, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, oppure copia autentica della prescrizione medica, con allegati scontrini fiscali della farmacia e/o ricevute di pagamento per visite mediche specialistiche, che, se effettuate presso una struttura privata, potranno rientrare tra le spese soggette a richiesta di contributo solo se adeguatamente motivate.

Ai fini della presentazione della domanda di contributi economico, nel caso in cui la partecipazione dell'Ente venga richiesta per servizi indirizzati a persone che godono di assegno di accompagnamento e/o altre entrate, comprese quelle esenti IRPEF certificabili (.....), queste ultime vengono considerate, ai fini della concedibilità del contributo. Parimenti non dovranno essere considerati i redditi derivanti da lavoro di figli minori.

### **Art. 13 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile adotta un provvedimento, secondo le risultanze della certificazione ISEE, in ordine alla concessione e alla misura del contributo.

Il responsabile, nel caso di situazioni di immediata necessità, può autorizzare l'economista a disporre un'erogazione straordinaria entro il limite massimo di € 155,00 da ricontabilizzare nell'ordinario procedimento di assegnazione del contributo.

<b>TITOLO 3</b> <b>AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI</b> <b>SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI</b>
---

**Art. 14 – REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE AGEVOLATA**

Le prestazioni relative al pagamento delle rette di servizi socio-assistenziali ed educativi possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all’art. 2 che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) pari a € 8.900,00 annue con riferimento a nuclei familiari composti da 1 componente.

Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, come da tabella sotto riportata:

numero componenti	Coefficienti della scala di equivalenza	Indicatore della situazione economica ISE
1	1,00	€ 8.900,00
2	1,57	€ 13.973,00
3	2,04	€ 18.156,00
4	2,46	€ 21.894,00
5	2,85	€ 25.365,00
6	3,20	€ 28.480,00
7	3,55	€ 31.595,00
8	3,90	€ 34.710,00
9	4,25	€ 37.825,00

Ai coefficienti della scala di equivalenza, si devono inoltre aggiungere:

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza di coniuge e presenza di figli minori;

Maggiorazione di 0,5 per ogni ulteriore componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%;

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

I servizi socio-assistenziali ed educativi sui quali è possibile presentare domanda di prestazione agevolata sono i seguenti:

- progetti socio-educativi
- servizio pasti a domicilio
- servizio di assistenza domiciliare

**Art. 15 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Per il calcolo ISE e ISEE, ai fini delle agevolazioni del presente titolo, il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente e dal nucleo familiare di appartenenza così come stabilito dall’art. 2 del D. Lgs. 130/2000, ad esclusione dei casi di cui all’art.3, comma 4 del medesimo decreto, per i quali viene evidenziata la situazione economica del solo assistito.

## **Art. 16 – MODALITA' DI CALCOLO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE**

Per la determinazione della misura dell'agevolazione, vengono posti alla base del calcolo:

- un beneficio massimo concedibile pari alle rette, in ragione annuale, che il richiedente dovrebbe sostenere per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale quali progetti socio-educativi;
- un nucleo familiare con 1 componente che risulti in possesso di risorse economiche, secondo i valori dell'indicatore ISE, non superiori a € 8.900,00. Quest'ultimo requisito economico, per nuclei familiari con diversa composizione, riparametrato con il seguente calcolo matematico:

$$\underline{ISE \text{ di ACCESSO} = \text{Totale dei coefficienti della scala} \times \text{€ } 8.900,00}$$

**Per i servizio socio-educativi:** qualora il valore dell'ISE del nucleo sia uguale o inferiore all'ISE di accesso meno tre volte il beneficio concedibile (= costo servizio), il richiedente ha diritto all'esenzione totale del pagamento del servizio.

Qualora il valore dell'ISE del nucleo sia superiore all'ISE di accesso del nucleo meno tre volte il beneficio massimo concedibile, il richiedente ha diritto ad una riduzione del servizio retta sulla base del successivo calcolo matematico:

$$\frac{\text{beneficio massimo concedibile}}{1/3 \times [(\text{ISE di accesso} - 3 \times \text{beneficio concedibile}) - \text{valore ISE del nucleo}]} = \text{riduzione praticabile}$$

Qualora il calcolo dell'ISE dia un numero negativo, il valore ISE di quel nucleo familiare specifico è rincodotto a 0 (zero).

**Per i servizi sociali** quali S.A.D. e pasti a domicilio la misura dell'agevolazione sarà determinata annualmente con deliberazione Giuntaale.

## **Art. 17 – DEROGHE**

La Giunta Municipale, su proposta motivata degli uffici competenti, potrà concedere eventuali esoneri o riduzioni delle rette in deroga alle modalità di calcolo di cui agli articoli precedenti.

## **Art. 18 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per il servizio pasti a domicilio, il servizio di assistenza domiciliare e per i progetti socio-educativi, la domanda di prestazione agevolata va presentata contestualmente all'atto di iscrizione/richiesta del servizio.

La domanda potrà essere inoltrata ed accolta a partire dal primo giorno del mese successivo di esecutività della determinazione che concederà l'agevolazione.

Ai fini della presentazione della domanda di contributi economico, nel caso in cui la partecipazione dell'Ente venga richiesta per servizi indirizzati a persone che godono di assegno di accompagnamento e/o altre entrate, comprese quelle esenti IRPEF certificabili (.....), queste ultime vengono considerate, ai fini della concedibilità del contributo. Parimenti non dovranno essere considerati i redditi derivanti da lavoro di figli minori.

## **Art. 19 – CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE AGEVOLATA**

Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda e comunque prima della fruizione del servizio da parte dell'utente, il Responsabile adotta un provvedimento, secondo le risultanze della certificazioni ISEE, in ordine alla concessione e alla misura del contributo.

Nel caso di riduzione della retta, secondo quanto su esposto, nel provvedimento del Responsabile viene determinata in percentuale la riduzione della retta mensile, che viene comunicata all'Ufficio competente per i provvedimenti conseguenti.

## **TITOLO 4**

### **CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI RETTE PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI, MINORI E DISABILI IN STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI**

#### **Art.20 – FINALITA'**

Le finalità del presente titolo sono:

- la valutazione della capacità economica del nucleo familiare di utenti minori, inseriti in strutture sanitarie e socio-assistenziali, qualora lo stesso versi in stato di bisogno e pertanto, non sia in grado di provvedere autonomamente alla copertura totale o parziale della spesa;
- la valutazione della capacità economica dell'utente solo (anziano o portatore di handicap adulto) che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento trovandosi nella necessità di essere inserito in una struttura sanitaria o socio assistenziale;
- la valutazione della situazione economica dei tenuti agli alimenti di familiari che necessitino dell'inserimento in strutture sanitarie e socio-assistenziali e non siano in grado di provvedere autonomamente, totalmente o parzialmente al proprio mantenimento e che abbiano presentato richiesta di intervento in tal senso ai propri congiunti.
- la flessibilità dell'intervento comunale a fronte di condizioni di bisogno sanitario e sociale di particolare complessità.

#### **Art.21 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'integrazione della retta per l'inserimento di anziani , minori e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali può essere richiesta:

qualora l'utente di per se stesso risulti in possesso di certificazione ISE inferiore a:

costo della struttura + margine per le spese personali;

negli altri casi di cui al presente titolo, qualora il tenuto agli alimenti della persona che necessita dell'inserimento in struttura risulti in possesso di certificazione ISE del proprio nucleo familiare , come definito dal successivo art. 23, inferiore o uguale a:

costo della struttura + soglia di accesso riparametrata (€ 8.900,00 per una famiglia di 1 componente).

Ai fini del calcolo di cui al precedente comma, al valore ISE risultante vanno comunque aggiunti gli eventuali redditi esenti IRPEF certificabili.

Qualora l'utente presenti un indicatore della situazione economica incompatibile con l'accesso all'intervento economico integrativo comunale, in ragione della proprietà di beni immobili, può richiedere e ottenere la concessione di tale intervento a condizione che tra le parti siano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti beni in favore dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 22 – DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI**

Conformemente a quanto previsto dall'art.2 D. Lgs. 130/2000 in materia di obbligo agli alimenti, le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art.438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

## **Art. 23 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per il calcolo dell'ISE, ai fini dei benefici di cui al precedente titolo, il nucleo familiare di riferimento, è composto dall'utente, dal nucleo familiare anagrafico, dai tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 e seguenti del codice civile, e dai soggetti considerati a carico dell'utente ai fini IRPEF.

Qualora sussista una condanna passata in giudicato, che accerti la sussistenza di abusi nei confronti del tenuto agli alimenti, il tenuto agli alimenti non è considerato all'interno del nucleo familiare dell'utente.

La domanda di integrazione della retta può essere presentata dagli utenti che siano residenti nel Comune di Brugnera.

La richiesta di accesso all'intervento economico integrativo comunale può essere inoltre presentata dal tutore o dal curatore o da uno dei soggetti tenuti agli alimenti, sottoscrivendo la domanda e la dichiarazione sostitutiva unica.

Il richiedente è tenuto a dichiarare, relativamente all'ultimo quinquennio, le donazioni e i trasferimenti in denaro effettuati all'utente. L'importo complessivo concorre in prima istanza per la definizione dell'ISE.

Inizialmente la dichiarazione sostitutiva ISE per la domanda di integrazione della retta va compilata con i dati relativi all'utente, al nucleo familiare anagrafico, se presente, al primo livello di persone obbligate secondo quanto previsto dall'art.433 del codice civile.

Nel caso che il primo livello di persone obbligate secondo quanto previsto dall'art. 433 c.c., risulti con valori ISE inferiori alle soglie di accesso previste dall'art. 19, lettera b), si passa ad analizzare la capacità economica delle persone obbligate di secondo livello e così via fino ad esaurimento.

Ai fini del precedente calcolo, all'indicatore ISE vanno sommati i redditi esenti IRPEF dell'utente. Non vanno considerati i redditi dei figli minori lavoratori.

## **Art. 24 – MODALITA' DI CALCOLO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE**

L'Utente provvede a contribuire al proprio mantenimento presso la struttura sanitaria o socio-assistenziale con il versamento di tutti i redditi e il patrimonio mobiliare a lui imputabile, decurtati per le piccole spese di una somma mensile stabilita annualmente dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L'assegno di accompagnamento verrà considerato parte integrante del reddito come pure ogni altro reddito, compresi quelli esenti IRPEF certificabili.

L'integrazione della retta a carico dell'Amministrazione Comunale se dovuta è pari al costo della struttura meno la partecipazione dell'utente, come precedentemente definita.

Le somme relative ad arretrati di pensione, assegni di accompagnamento, vitalizi, ecc. percepite dall'utente saranno versate fino alla concorrenza degli importi ad integrazione del costo della retta, sostenuto dall'Amministrazione Comunale dal momento del ricovero.

Secondo la seguente tabella:

a) Costo del Servizio – b) reddito del richiedente = c) quota scoperta

l'importo (C) rapportato al costo del servizio determina l'eventuale quota scoperta.

Per la contribuzione dei civilmente obbligati, conviventi e non conviventi, sulla quota scoperta indicata alla lettera c), in presenza di adesione alla partecipazione, si applica la tabella già utilizzata per le quote di contribuzione del S.A.D., considerata separatamente per ogni nucleo familiare secondo la specifica scala di equivalenza.

Nelle situazioni in cui il nucleo familiare, escluso il richiedente sia composto da una persona singola, la G.C. potrà valutare una possibile riduzione della percentuale di contribuzione.

Qualora la somma delle varie percentuali di contribuzione da versarsi da parte dei tenuti agli alimenti risultasse superiore alla quota scoperta, le stesse verranno percentualmente riviste fino a copertura della quota scoperta suddetta.

## **Art. 25 – CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA**

Entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda e comunque prima dell'inserimento in struttura, il Responsabile adotta un provvedimento per concedere o meno l'integrazione, quantificandone nel caso la misura secondo quanto esposto ai precedenti articoli.

Per gli anni successivi al primo la domanda di intervento va ripresentata annualmente entro il mese di aprile. L'Ente provvederà a valutare l'entità della compartecipazione alla spesa, con decorrenza retroattiva dall'1/1 dell'anno di competenza. Eventuali maggiori erogazioni, già liquidate, verranno recuperate nelle successive mensilità.

## **Art. 26 – DEROGHE**

Per l'inserimento in strutture di utenti che versino in situazione di grave disagio socio-sanitario, segnalate dal Servizio Sociale, che non trovino piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, potrà essere concessa l'integrazione della retta nei limiti di budget complessivo annualmente definito.

<b>TITOLO 5</b> <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>
---

**Art. 27 - VARIAZIONI RILEVANTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE**

Ai sensi dell'art.2, comma 6 del DPCM 7 maggio 1999, n.221, rilevanti variazioni della situazione economica del richiedente, verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, vanno considerate nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Di tale mancata corrispondenza tra l'ultima dichiarazione dei redditi e la situazione economica del richiedente, alla data della dichiarazione unica, viene dato atto tramite acquisizione di idonea documentazione da parte degli uffici.

**Art. 28 – LIMITE DI CUMULO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DEL COMUNE**

Nella domanda di prestazione sociale agevolata di cui all'art.6, del presente regolamento il richiedente deve dichiarare l'eventuale concessione di altri contributi o prestazioni agevolate ricevute dal Comune o utilizzando fondi regionali o statali nell'anno finanziario di riferimento.

L'importo complessivo delle prestazioni sociali agevolate o dei contributi già concessi dal Comune o da altri Enti nello stesso anno finanziario, viene sommato al valore ISE che è utilizzato ai fini del calcolo della misura della prestazione agevolata.

**Art. 29 – ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE**

Per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, il Comune garantisce ai cittadini una adeguata assistenza tramite l'Ufficio di Servizio Sociale.

**Art. 30 – CONTROLLI**

Annualmente verranno effettuati dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, in ragione del 5% sulle richieste di contributo e/o prestazione agevolate avanzate, avvalendosi anche della Guardia di Finanza.

**Art. 31 – ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive uniche, l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della L. 675/96 e del D.Lgs. 135/99.

**Art. 32 – APPLICAZIONE**

Il presente regolamento verrà applicato in via sperimentale per l'anno 2003. Il medesimo, per lo stesso anno, non trova applicazione relativamente a quei servizi a domanda individuale e non, già disciplinati, per i quali la G.C. ha stabilito la relativa misura delle tariffe per la compartecipazione al costo.